

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

SS Igiene e Sicurezza dell'abitato

Responsabile: dr.ssa Elisa Maria Martorana

24125 Bergamo – Via Borgo Palazzo 130

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Bergamo, 26/01/23

Ai Signori Sindaci
dei comuni dell'Isola Bergamasca
e della Bassa Val San Martino
INVIATO VIA PEC

OGGETTO: Esposizione di salma in luogo di culto.

Con la presente si forniscono chiarimenti in merito all'oggetto.

Premesso che risulta necessario e doveroso precisare il significato di alcuni termini, ovvero:

- Salma: corpo inanimato di persona fino all'esecuzione dell'accertamento di morte;
- Cadavere: corpo inanimato di persona dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte;
- Feretro: insieme della bare e del cadavere ivi contenuto;
- Deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte (Vs. Necropsica);

I locali ove la salma staziona in attesa dell'esecuzione dell'accertamento di morte devono avere le caratteristiche previste dall'art 4 della LR 22/03, ovvero devono essere presenti condizioni tali da non ostacolare le eventuali manifestazioni di vita.

L'utilizzo di edifici di culto come locali di osservazione non è consentito in quanto il periodo di osservazione di una salma va trascorso o nei locali di residenza o nei depositi di osservazione idonei ed autorizzati (comunali, ospedalieri, RSA, sale del commiato) qualora il decesso sia avvenuto in un luogo di diagnosi e cura in regime di ricovero (ospedale/RSA) oppure se il domicilio sia stato ritenuto antigienico dagli operatori ATS.

Parimenti non utilizzabili sono gli edifici di culto per lo stazionamento di feretri di cadaveri oltre il tempo necessario all'esecuzione dei riti funebri. Infatti il feretro, una volta sigillato c/o il domicilio/residenza e/o il deposito di osservazione, viene trasferito in un edificio di culto per l'espletamento dei riti religiosi e da qui definitivamente al cimitero.

Sono fatte salve le decisioni che consentano l'utilizzo di luoghi differenti da quelli sopracitati quando si verificano eventi eccezionali (art. 11, co. 3, Reg.Reg. 4/2022), oppure, previa delibera consiliare, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

Distinti saluti.

SS Igiene e Sicurezza dell'abitato
Il Responsabile
Martorana dr.ssa Elisa Maria

documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)